

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

ESTRATTO

L'anno **duemilaventi**, il giorno **diciassette** del mese di **aprile**, alle ore **nove**, si è riunita, in videoconferenza (ai sensi delle disposizioni dell'articolo 106 del D.L.17.03.2020, n.18 (c.d. ("cura Italia")), l'assemblea ordinaria dei soci della società "Rimini Holding s.p.a." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) approvazione del "progetto ampliamento del parco clienti di Anthea";**
- 2) ...omissis....;**
- 3) varie ed eventuali.**

All'ora sopra indicata, l'amministratore unico della società, dott. Paolo Faini, dopo aver assunto la presidenza della riunione (ai sensi dello statuto), verifica che risultano audio e video-collegati, dalle rispettive abitazioni o luoghi di lavoro, oltre a lui stesso, i seguenti soggetti, di cui accerta l'identità e la legittimazione alla partecipazione:

- Comune di Rimini (portatore di n.100.700.000 azioni, del valore nominale unitario di €1,00, per complessivi €100.700.000,00, costituenti l'intero capitale sociale), nella persona del dott. Gian Luca Brasini, assessore e componente la Giunta Comunale, preposto a Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società Partecipate, in virtù dell'atto del Sindaco di Rimini (dott. Andrea Gnassi) prot. n.140114 del 01/07/2016, come integrato dal successivo decreto del medesimo Sindaco prot. n.264532 del 15/12/2016, che interviene, con riferimento ai punti 1 e 2, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale rispettivamente n.11 e n.12 del 16/04/2020;
- il Presidente - dott. Eraldo Zamagna - e un membro effettivo - dott.ssa Andrea Anelli - del collegio sindacale (risulta assente giustificato l'altro membro effettivo, dott.ssa Grazia Zeppa);
- dott. Mattia Maracci e la dott.ssa Serena Carlini, rispettivamente responsabile e addetta dell'U.O. Organismi Partecipati del Comune di Rimini, in qualità di invitati.

Su proposta dell'amministratore unico della società, l'assemblea dei soci all'unanimità chiama a fungere da segretaria la dott.ssa Serena Carlini, che accetta.

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, le azioni sono regolarmente depositate presso la Banca Unicredit s.p.a..

Il Presidente constata che l'assemblea deve ritenersi valida ed atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno, in quanto regolarmente convocata a mezzo pec inviata al socio unico ed ai membri del Collegio Sindacale in data 03/03/2020 e successivamente posticipata alla data odierna in data 02/04/2020.

Si passa quindi alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

PUNTO N. 1: approvazione del "progetto ampliamento del parco clienti di Anthea"

Prende la parola il Presidente, per segnalare che Rimini Holding detiene, attualmente, il 99,9% del capitale sociale di "Anthea s.r.l.", società strumentale "in house", costituita nel 2009, "retta" dallo statuto e dalla "convenzione tra i soci per il controllo analogo congiunto" stipulata tra gli attuali soci il 27/06/2017, ed avente per oggetto i servizi di manutenzione dei beni (strade, impianti di pubblica illuminazione, verde pubblico ornamentale, fabbricati, immobili cimiteriali, automezzi, ecc.) dei propri tre Comuni soci di Rimini, Bellaria-Igea Marina e Santarcangelo di Romagna.

Il Presidente ricorda che, con propria specifica relazione prot. n.38/a mano del 05/03/2020, approvata con propria precedente determinazione n.4 del 05/03/2020 e già fornita al socio unico ed al collegio sindacale, per le

motivazioni ivi indicate, ha proposto all'odierna assemblea dei soci l'approvazione del *“progetto ampliamento parco clienti Anthea”*, consistente nell'ingresso nella compagine sociale di quest'ultima di un nuovo socio-cliente ente pubblico locale (un Comune - non già attualmente socio di Anthea - con sede legale nella provincia di Rimini - o la stessa Provincia di Rimini -, in quanto sarebbe inefficace ed irragionevole che diventasse socio e cliente di Anthea un comune collocato al di fuori della Provincia di Rimini e che la società andasse ad erogare i servizi manutentivi sopra indicati nel suo territorio, lontano dalla propria sede), che affidi alla società, a breve, e per almeno 5 anni, servizi che ne migliorino il più possibile la redditività media annua prospettica nel prossimo quinquennio 2020-2024 (rispetto alla redditività media annua prospettica quinquennale 2020-2024 prevedibile in caso alternativo di mancato svolgimento di ulteriori servizi, a sua volta ipotizzata coincidente con quella media storica dell'ultimo quinquennio 2015-2019). Come ampiamente spiegato nella suddetta relazione-proposta, il progetto in questione sarà attuato dalla stessa Rimini Holding, che, in ossequio alle norme di legge vigenti (D.Lgs.175/2016, che impone la vendita delle partecipazioni societarie pubbliche con gara) individuerà il nuovo ente locale socio-cliente di Anthea - a cui vendere una quota di minoranza di partecipazione di nominali €.500,00 (ad un prezzo fisso, predeterminato, con stima del valore corrente di Anthea, in €.601,37, non oggetto di offerta) - con procedura ad evidenza pubblica (gara) di tipo aperto, riservata ai comuni (non già soci di Anthea) con sede legale nella provincia di Rimini e alla stessa Provincia di Rimini ed in possesso - per quanto ad essi applicabile - dei “requisiti generali” di cui all'articolo 80 del D.Lgs.18.04.2016, n.50. Il Presidente evidenzia che ogni ente locale partecipante alla gara dovrà formulare (entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito internet di Rimini Holding) solamente una “offerta tecnica”, consistente in una relazione che descriva chiaramente ed analiticamente tutti gli aspetti quali-quantitativi [a titolo esemplificativo, non esaustivo, caratteristiche (anno di realizzazione, stato e modalità di manutenzione attuali, estensione spaziale) dei beni (strade, fabbricati, aree verdi, arredi urbani, cimiteri, ecc.) da mantenere, frequenza temporale (attuale e futura desiderata) degli interventi manutentivi da effettuare, ecc.] ed economico-finanziari (corrispettivo - esclusivamente in denaro - offerto dal concorrente ad Anthea per la relativa gestione, con relative tempistiche di versamento) di ciascuno dei servizi (tra quelli già svolgibili da Anthea in base al relativo oggetto sociale statutario) che intenderebbe affidare, relativamente al proprio territorio, ad Anthea, entro tre mesi dall'acquisizione della quota societaria in questione e per un periodo minimo di almeno cinque anni dalla data di affidamento.

Rimini Holding, poi - con l'assistenza di Anthea (per essa dei relativi “organi di vertice” - amministratore unico e direttore generale, che faranno parte della commissione giudicatrice insieme all'a.u. di RH, che la presiederà) - aggiudicherà la gara sulla base del criterio dell'offerta “economicamente più conveniente”, considerando, quale unico elemento di valutazione delle offerte come sopra identificate, l'incremento (positivo) prospettico atteso, nel quinquennio futuro 2020-2024, della redditività di Anthea (rispetto a quella medio annua prospettica del medesimo quinquennio 2020-2024 prevedibile nel caso alternativo di mancato affidamento di ulteriori servizi, a sua volta ipotizzata coincidente con quella medio annua storica del precedente quinquennio 2015-2019) derivante dallo svolgimento dei servizi che il concorrente proporrà di affidare ad Anthea (almeno) per il medesimo quinquennio.

Il Presidente fa presente che:

- in risposta ad apposita richiesta da lui stesso ad essi formulata, gli altri due attuali soci di Anthea (Comune di Bellaria-Igea Marina e Comune di Santarcangelo di Romagna), essendo stati informati preventivamente

(rispetto allo svolgimento della procedura di gara) sia di tutte le condizioni di vendita (quota di nominali €.500,00, da vendere al prezzo di €.601,37, che l'acquirente dovrà pagare in denaro, contestualmente al trasferimento della proprietà della quota), sia della tipologia (anche se non dell'identità) del nuovo "ricercato" "socio-cliente" di Anthea (un comune con sede nella provincia di Rimini o la medesima Provincia di Rimini, per quanto sopra già indicato), hanno già formalmente comunicato (con pec, rispettivamente in date 28/02/2020 e 05/03/2020) che non eserciteranno il "diritto di prelazione" (precedenza rispetto ai terzi, a parità di condizioni - prezzo con relativi tempi e modalità di pagamento) ad essi attribuito, nell'acquisto della partecipazione societaria posta in vendita da RH, dall'articolo 10.2 dello statuto di Anthea;

- ai sensi dell'articolo 10.3 del vigente statuto di Anthea, il trasferimento della quota in questione da Rimini Holding all'aggiudicatario effettivo della gara sopra indicata potrà essere effettuato solo dopo che sarà intervenuta la formale approvazione del relativo gradimento da parte dell'assemblea dei soci di Anthea, il cui esito positivo è, però, praticamente già certo, in quanto in seno a tale assemblea il voto degli attuali due soci di minoranza non sarà determinante per l'assunzione della deliberazione in questione.

Infine il Presidente evidenzia che l'ente locale che risulterà aggiudicatario dovrà poi acquistare da Rimini Holding, entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara, la quota di nominali €.500,00 di Anthea, al prezzo di €.601,37, pagandolo in denaro contestualmente al trasferimento della quota stessa e, entro il termine massimo di 3 mesi dalla data dell'acquisto, dovrà affidare ad Anthea, per almeno 5 anni dalla data di affidamento, tutti i servizi oggetto della propria "offerta tecnica", nel pieno ed integrale rispetto degli aspetti quali-quantitativi ed economici ivi indicati.

Terminata l'illustrazione e verificato che non vi sono interventi da parte dei partecipanti, il Presidente mette ai voti il punto n.1 recante quanto in oggetto e l'assemblea dei soci, all'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 15.1, lettera "g" del vigente statuto sociale,

DELIBERA:

- 1) di approvare il *"progetto ampliamento del parco clienti di Anthea s.r.l."* dettagliatamente esposto nella relazione-proposta dell'amministratore unico prot. n.38/a mano del 05/03/2020 e sopra sintetizzato;
- 2) di autorizzare l'amministratore unico al compimento di tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per dare concreta attuazione al progetto in questione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la predisposizione e lo svolgimento - nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati - dell'apposita procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'ente locale a cui vendere la quota di partecipazione al capitale sociale di Anthea sopra indicata, l'approvazione, in seno all'assemblea dei soci di Anthea, del gradimento di tale soggetto e la conseguente effettiva cessione della quota).

PUNTO N.2: ...omissis.....

PUNTO N. 3: varie ed eventuali

...omissis....

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, alle ore 9,30 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

F.to dott.ssa Serena Carlini

il Presidente

F.to dott. Paolo Faini